



Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DIREGGIOLO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI
A PERSONE FISICHE**

Allegata tabella di composizione del
paniere della spesa
rideterminata con deliberazione G.C. n.111 del 07/11/2006

R.Pu. 72

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
PER ULTERIORI 15 gg. CONSECUTIVI
DAL 01.03.07 AL 16.03.07

17 MAR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alfredo L. Tirabassi)

INDICE

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art.1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Art. 3 - OBIETTIVI

Art. 4 - MODALITA'

Art. 5 - DESTINATARI

Art.6 - CAMPI DI INTERVENTO

Art.7 - STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE

Art.8 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O DEI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA

Art.9 - DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Art. 10 - MINIMO VITALE

Art.11 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

Art.13 - INTERVENTI DI INEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

Art. 14 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Art. 15 - INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA

TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art.16 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Art.17 - ISTRUITORIA DELLA DOMANDA

Art.18 - LA COMMISSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 19 - CONTROLLI

Art. 20 -RECUPERI E RIVALSE

Art. 21- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI.

Art.1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento – approvato ai sensi dei rispettivi Statuti comunali - è adottato dagli otto Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma relativo al Piano Sociale di Zona e cioè Boretto, Brescello, Reggiolo, Novellara, Paviglio, Luzzara, Guastalla e Gualtieri al fine di:

- uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone e famiglie;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- incoraggiare le iniziative di reciprocità e di auto-mutuo aiuto;
- potenziare i servizi alla persona;
- favorire la diversificazione, la personalizzazione e la flessibilità degli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio;
- valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- promuovere la progettualità verso le famiglie;
- prevedere un sistema di rete, più vicino alle persone.

Ai fini del presente regolamento, per: "Comune" e relative attribuzioni, si intende ciascuno dei sopracitati Comuni e relative attribuzioni.

Art.2 – MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt.2, 3, 5 e 38 della Costituzione italiana, nonché dell'art.117 così come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3, dell'art.12 della Legge 07/08/1990 n.241, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112, della Legge Regionale 12/03/2003 n. 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, della Legge 08/11/2000 n.328 i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici – a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontra la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale Comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-assistenziale ai sensi del Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229 e dei relativi Decreti attuativi – ed in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001-

Art.3 – OBIETTIVI

Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantire interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;

- valorizzare e sostenere la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani e disabili);
- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

Art.4 – MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
- b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee, in collaborazione con il terzo settore come previsto dalla legge;
- c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui all'articolo precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione.

Art.5 – DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
- ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata in sede di Piano Sociale di Zona.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili

Art.6 - CAMPI DI INTERVENTO.

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione tutela del bambino;
- b) assistenza e tutela di anziani, inabili e disabili;
- c) inserimento sociale di tutte le categorie svantaggiate;
- d) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- e) tutela del diritto al lavoro e all'alloggio;
- f) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e produttivo;
- g) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- h) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, disabili, categorie svantaggiate.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art.7 -- STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE.

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- e) mancanza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all'indigente e/o al nucleo familiare;

Art.8 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E/O BENEFICI DI NATURA ECONOMICA.

La diversificazione delle forme di prestazione è basata esclusivamente sulla valutazione della diversità dei bisogni.

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- contributo economico a titolo di anticipazione;

Gli interventi e/o i benefici di natura economica possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale;
- b) gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo comunale e suoi delegati (operatori servizi sociali) per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c) mediante corresponsione di buoni titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione comunale;
- d) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, gas e acqua);
- e) agevolazioni a tributi e/o tariffe gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale secondo i vigenti regolamenti di settore in materia ;
- f) Corresponsione di un contributo economico (a titolo di integrazione o a carico completo dell'Ente) per il mantenimento presso strutture residenziali e/o diurne di soggetti anziani, disabili, minori o adulti in gravi condizione di disagio economico e sociale;

Per **intervento economico continuativo** si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Per **intervento economico straordinario** si intende l'aiuto economico "una tantum" rivolto ai nuclei familiari o persone sole, in situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso e eccezionale, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito Minimo Vitale. Esso può concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura di beni di prima necessità. La richiesta di intervento dovrà essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Per **intervento economico a titolo di anticipazione** si intende il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

Se le circostanze lo consentono l'Amministrazione Comunale, nel concedere il contributo concorda con il beneficiario la restituzione della somma erogata, dal momento in cui la situazione di disagio venga superata.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

Art. 9 - DURATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

Il contributo economico deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate dai vari soggetti pubblici e privati che a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

I contributi economici possono essere erogati per un periodo massimo di sei mesi eventualmente rinnovabili ad altri sei qualora il progetto sociale condiviso non sia concluso o si verifichino, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso previsto dal piano individualizzato di assistenza. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione dal medico di famiglia. In ogni caso la valutazione spetta alla Commissione Competente.

Art. 10 - MINIMO VITALE

L'amministrazione Comunale si avvale del "minimo vitale" quale strumento di orientamento per definire l'entità del contributo economico da erogare.

Gli uffici preposti a questa funzione devono verificare la coerenza tra il bisogno di aiuto e lo stile di vita del richiedente.

L'ammontare del minimo vitale viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale compatibilmente con le risorse disponibili, negli allegati al documento di Bilancio di previsione dell'Ente.

Qualora l'intervento di natura economica sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del minimo vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza.

Per determinare l'idoneità all'erogazione del contributo economico, l'Amministrazione comunale considera i redditi del nucleo familiare attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (come determinate dai Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica e integrazione alle precitate norme), e un' eventuale autodichiarazione dei redditi esenti ai fini Irpef e dei contributi a qualunque titolo percepiti (indennità di accompagnamento, assegno di maternità, nucleo familiare, buoni libro...).

All'interno del progetto socio- assistenziale l'Amministrazione Comunale può contribuire a favore del nucleo familiare indigente calcolando la differenza tra il valore del minimo vitale e le entrate economiche del nucleo familiare medesimo, come riportato nell'Allegato A.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro qualificazione.

Nel caso avvengano mutamenti nella condizione reddituale della famiglia in itinere all'istruttoria della domanda di contributo (perdita del lavoro di uno dei componenti, CIG, mobilità, morte, ecc...) l'amministrazione comunale garantisce il ricalcolo dell'ISEE previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo mutamento delle condizioni.

Art.11 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Regolamento per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica" ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, così come previsto dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non contemplato si rimanda al D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia all'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (DPCM n° 242 del 04/04/2001).

Art. 12 - PARENTI CHIAMATI SOLIDAMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

L'esistenza di parenti chiamati solidamente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

I nuclei familiari, così come definiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli e delle sorelle e dei nipoti di assistiti indigenti, sono chiamati a intervenire solidamente in soccorso dei loro parenti ed affini per far loro concorrere il raggiungimento del Minimo Vitale così come determinato dall'Amministrazione Comunale. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito e i parenti di tale obbligo e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone nel proprio intervento. Sulla base delle valutazioni socio-economiche il comune determina la misura dell'intervento economico dei nuclei familiari come sopra individuati, così come definito dal codice civile con l'art. 433 e dalla L. n. 1580 del 3 dicembre 1931 (rivalutata da una sentenza della cassazione civile con la del 24/02/2004 n. 3629).

Le eventuali e diverse determinazioni discrezionali dell'obbligo in materia verranno assunte dal Comune a seguito della valutazione socio-economica dei nuclei familiari chiamati in soccorso degli assistiti indigenti.

Art.13 –CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO DALLE PRESTAZIONI DI CONTRIBUTO

Non concorre alla formazione del reddito familiare il possesso o l'esistenza di un diritto reale relativo all'abitazione occupata a titolo di residenza, mentre la titolarità di uno dei suddetti diritti relativi a un secondo immobile esclude l'esistenza del presupposto all'accesso al contributo.

Esclude altresì l'accesso al contributo la presenza di depositi bancari e/o postali, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un ammontare minimo di Euro 2.000.

Tutti gli elementi da accertare fanno riferimento al momento di presentazione dell'istanza.

Possono essere esclusi dalle prestazioni economiche i singoli o le famiglie per le quali concorrono le seguenti circostanze:

- acquisto di beni mobili che non siano strumenti di lavoro o mezzi indispensabili alla mobilità di portatori di handicap durante il periodo di assistenza;
- disoccupazione stabile di tutti i componenti in età lavorativa, abili al lavoro, per un periodo superiore a un anno;
- rifiuto di offerte di lavoro o cessazione volontaria di una attività lavorativa;
- non aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza",
- richieste ripetute ed abitudinarie.

TITOLO TERZO: INTERVENTI RIPARATIVI

Art.14 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI.

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o disabile non più assistibile al proprio domicilio. L'inserimento in struttura residenziale deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali. Tale accertamento avviene tramite l'intervento dell'Assistente sociale, della U.V.M.(Unità di Valutazione Medica) o dell'U.V.H.(Unità di valutazione dell'Handicap).

Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc.

L'accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti:

- presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del Cittadino anziano o disabile al proprio domicilio.
- Idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o disabile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale, privilegiando le risorse presenti sul territorio.
- Possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.
- Situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall'onere del ricovero.
- Non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio

dell'onere del ricovero. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune potrà valutare l'ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune si riserva il diritto di insinuazione nell'asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate per l'onere del ricovero. A tal fine il ricoverando o chi ne fa le sue veci dovrà sottoscrivere una dichiarazione di riconoscimento del debito contratto nei confronti dell'Ente. La dichiarazione di debito dovrà essere sottoscritta dall'interessato all'atto del ricovero, e comunque prima dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Ente. Tale dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell'apertura della successione secondo le modalità di cui agli artt.495 e seguenti del Codice Civile. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata.

I contributi si distinguono in:

- assunzione diretta da parte dell'Ente dell'intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con introito da parte dell'Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL detratta una quota mensile massima di € 50.00 per spese personali del ricoverato stesso (da rivalutarsi con deliberazione di Giunta) a meno di diversa valutazione dell'Assistente sociale in base al bisogno concreto;
- integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, detratta una quota mensile massima di € 50.00 per le minute spese del ricoverato stesso. I parenti tenuti agli alimenti saranno chiamati a corrispondere almeno il 50% della contribuzione, nel caso di ascendenti e discendenti, conviventi e non conviventi.

La richiesta di contributo potrà essere inoltrata da parte dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, mediante la modulistica disposta dal Servizio Sociale.

E' lasciata possibilità ai parenti tenuti agli alimenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo, ovvero più favorevole per il ricoverato in qualsiasi momento e in relazione alla necessità di ricovero da parte dell'utente.

RICOVERI URGENTI

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nei seguenti casi:

- Persone sole o in stato di abbandono non gestibili a domicilio
- Improvviso deterioramento dello stato di salute che genera totale non autosufficienza
- Improvviso e/ temporaneo venire meno dell'appoggio familiare.

Nel caso in cui l'Assistente sociale segnali le circostanze urgenti che richiedono l'immediato ricovero, si provvederà al ricovero dell'utente anche prima che si sia attuato tutto il percorso di coinvolgimento dei parenti.

Il servizio provvederà a contattare i tenuti agli alimenti per valutare la loro disponibilità a contribuire alla spesa del ricovero e comunicherà agli obbligati per legge la quota di spettanza del comune.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione del richiedente sarà

condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Art.15 - INTERVENTI DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA.

Con "residenzialità temporanea" si intendono interventi rivolti al fine di consentire un periodo di sollievo ai familiari e, contemporaneamente, promuovere processi di autonomia dai propri congiunti di Cittadini disabili/anziani, attraverso l'ospitalità in idonee strutture per brevi periodi di tempo, sia continuativamente che periodicamente (ad esempio nei fine settimana).

Per la copertura della retta verranno utilizzati i vitalizi relativi alla pensione di invalidità, all'assegno di accompagnamento, all'assegno di invalidità civile e all'assegno INAIL, fatto salvo il mantenimento di una disponibilità economica per le spese personali.

Il contributo comunale a copertura della retta consisterà nella differenza tra la retta e la quota complessiva coperta dall'utente e dai tenuti agli alimenti (quando previsto) nei termini detti.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale e/o operatore sociale per particolari situazioni critiche è possibile prevedere un intervento agevolato e una maggiorazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

I costi relativi alla parte sociale di tali progetti di residenzialità temporanea, precedentemente concordati con l'Assistente Sociale ed autorizzati dal Responsabile di Servizio, sono sostenuti per il 50% dal Comune di residenza. La restante quota sarà a carico del nucleo familiare, limitatamente all'eccedenza sul minimo vitale.

TITOLO QUARTO: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art.16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO

Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso gli uffici del Servizio Sociale, previo colloquio con l'Assistente Sociale territoriale/operatore sociale.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato è tenuto a produrre, con la medesima modulistica, apposita dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva unica è finalizzata al fornire al Servizio di sicurezza sociale del Comune tutte le informazioni necessarie:

- a) per la determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31/03/1998 n. 109 e 03/05/2000 n. 130 e successive modifiche e integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- b) per la definizione della sua situazione di bisogno, anche con riguardo alle problematiche da ricondurre agli interventi assistenziali, ivi comprese quelle inerenti lo stato di salute e particolari situazioni dell'utente, quali non auto sufficienza e inabilità.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CSM, Consulteri ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario.

Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Le Assistenti Sociali sono tenute ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta e ad effettuare la visita domiciliare.

Nel caso in cui esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso all'assistito indigente, questi saranno invitati a intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva

concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo in tal modo i propri obblighi di legge.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente contributi e/o benefici economici avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Art.17 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della documentazione necessaria, è protocollata a cura dell'Ufficio ricevente.

L'Amministrazione Comunale provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando formalmente all'interessato, entro 12 giorni, l'esito del procedimento.

L'istruttoria è esperita dall'Assistente Sociale la quale coinvolgerà i richiedenti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" che si articola in 3 momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

La concessione dell'intervento è disposta con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell'accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

Al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell'Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta.

Art. 18 - LA COMMISSIONE PER I CONTRIBUTI

Il servizio sociale può avvalersi ai fini di valutare l'erogazione dei contributi ai soggetti che ne presentano richiesta di apposita commissione in tal caso detta Commissione Contributi. La commissione viene nominata dalla Giunta Comunale all'inizio di ogni legislatura e per l'intera durata della stessa. Nel caso di costituzione della Commissione la stessa sarà così composta:

- Assessore ai Servizi Sociali
- Responsabile dei servizi sociali
- Assistente Sociale
- 5 componenti di cui 3 indicati su accordo dei gruppi di minoranza consiliare e 2 indicati dal gruppo di maggioranza consiliare.

I consiglieri comunali non possono essere nominati tra i membri della commissione.

Detta commissione ha finalità di carattere consultivo. L'Assistente Sociale istruita la domanda di contributo redige una approfondita relazione che sottopone alla commissione competente, che esprime il proprio parere in merito alla richiesta, tenuto conto del quale il responsabile del servizio provvederà alla redazione del progetto individuale. In caso di disaccordo tra le parti, prevale l'indirizzo espresso dall'assessore ai servizi sociali. I componenti della Commissione verranno convocati dal responsabile del servizio con richiesta scritta, in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telefonicamente. Il responsabile del servizio provvederà a comunicare per iscritto ai soggetti richiedenti l'esito della domanda presentata.

Art.19- CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 - comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Art.20 - RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti atesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo. Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio Legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 -ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di approvazione in Consiglio Comunale, comporta l'abrogazione del precedente Regolamento per la concessione dei contributi economici. Viene inoltre prevista una fase di sperimentazione della durata di un anno prima della sua entrata definitiva a regime.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Allegato alla deliberazione
G.C. n.111 del 07/11/2006
composto di n.tre facciate
IL SEGRETARIO
(Dott. Alfredo L. Tirabassi)



COMUNE DI REGGIOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO DI SICUREZZA SOCIALE

PIAZZA MARTIRI,38 42046 REGGIOLO (RE) Tel.0522/213730-31 Fax 0522/973587
e-mail:uffservizisociali@comune.reggiolo.re.it

Per determinare l'idoneità all'erogazione del contributo economico, L'Amministrazione Comunale considera i redditi del nucleo familiare attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e un'eventuale autodichiarazione dei redditi esenti ai fini Irpef e dei contributi a qualunque titolo posseduti.

Il minimo vitale si calcola considerando il paniere della spesa che comprende le macrovoci: alimentari, prodotti per l'igiene personale e per la casa, le utenze domestiche

DEFINIZIONE DEL PANIERE DELLA SPESA

Composto da 6 macrovoci di spesa:

1. Alimentari;
2. Prodotti per l'igiene e l'utilizzo dell'alloggio;
3. Abbigliamento e prodotti per l'igiene della persona;
4. Utenze domestiche dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo;
5. Utenze domestiche non dipendenti nel consumo dalla composizione numerica del nucleo;
6. Canone di locazione degli alloggi.

Ipotesi di spesa settimanale per un nucleo familiare di 1 persona

1° MACROVOCE ALIMENTARI € 40.00

2° 3. MACROVOCE → PRODOTTI PER L' IGIENE PERSONALE E PULIZIA DELLA
CASA € 6.00

4° MACROVOCE → UTENZE DOMESTICHE DIPENDENTI DAL CONSUMO



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

TIPO UTENZA	PREZZO MENSILE
Luce	51.5
Acqua	36
Telefono	51.5
Farmaci	51.5
TOTALE	190

5. MACROVOCE → UTENZE DOMESTICHE NON DIPENDENTI DAL CONSUMO (TASSA RIFIUTI, ABB. TV, SPESE CONDOMINIALI E BLUMET)= € 100.00
6. MACROVOCE → CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI

TIPO ALLOGGIO	PREZZO MENSILE
Alloggio ACER	125
Alloggio comunale	60
Alloggio privato	400

7. ALTRE VOCI EXTRA

SPESE PER TRASPORTI → € 50 mensili circa

IPOTESI MINIMO VITALE PER UN NUCLEO FAMILIARE DI 1 PERSONA:

1°,2° e 3° macrovoce settimanale per 4 → € 184.00 MENSILI + 4° E 5° MACROVOCE +
TRASPORTI = € 524

TOTALE → MINIMO VITALE per un nucleo di 1 persona € 524.00 mensili
Senza trasporto → € 474.00

Per trovare il minimo vitale di un nucleo familiare composto da più persone applichiamo la scala di equivalenza:



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	SCALA DI EQUIVALENZA	MINIMO VITALE MENSILE	MINIMO VITALE ANNUALE
1 persona	1	524,00	6288,00
2 persone	1,57	823,00	6.876,00
3 persone	2,04	1.069,00	12.828,00
4 persone	2,46	1.290,00	15.480,00
5 persone	2,85	1.494,00	17.928,00

La misura del contributo economico è quindi data dalla formula:

MINIMO VITALE

- a. **ISEE O SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE CON ENTRATE Y**
- b. **+ VALUTAZIONE DISCREZIONALE**
- = **CONTRIBUTO ECONOMICO**

ES. minimo vitale 1069,00 – entrate 900 = € 129169.00 (contributo può andare da 0 a 129.95 € max)